

4-4-2024



24/40/CU02/C2



## **POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO, DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N.111**

**Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n.111**

### ***Punto 2) Odg Conferenza Unificata***

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'ultima versione del testo, con le raccomandazioni di seguito riportate.**

La proposta di revisione del sistema sanzionatorio risponde alle esigenze di ammodernamento dell'ordinamento tributario in corso e, nello specifico, ad armonizzare le norme con i provvedimenti attuativi della legge delega già adottati.

La proposta risponde alla finalità di avvicinare la disciplina sanzionatoria nazionale a quella europea che riflette l'elevato tasso di adempimento da parte dei contribuenti.

L'articolo 20 della legge 111/2023 "Riforma fiscale" ha come principali obiettivi:

- l'integrazione tra sanzioni amministrative e penali in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem*. Specificamente per le sanzioni amministrative, il miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei. (articolo 20, comma 1, lettera a), numero 1) e lettera c) numero 1);
- la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario (articolo 20, comma 1, lettera a), numero 3));
- l'introduzione, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, di una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, tra le compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e le compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti sulla base dei principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione nelle più recenti pronunce (Cass. nn. 34443/2021, 34444/2021, 34445/2021). (articolo 20, comma 1, lettera a), numero 5));
- fissare criteri e principi da adottare per le sole sanzioni penali, - (articolo 20, comma 1, lettera b)) -secondo due criteri direttivi: 1) dare specifico rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili; 2) dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali;
- modifica, di parte della disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, al fine assicurare comunque la deterrenza della sanzione e la sua effettiva applicazione, anche laddove il contribuente decida di rimuovere la violazione e corrispondere spontaneamente la sanzione anche sulla base delle novità

recentemente apportate dal d.lgs. n. 219 del 2023 allo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212),

L'art.5 prevede che la nuova normativa si applica alle violazioni commesse dopo il 30 aprile 2024 ma è da ritenere che la stessa sia applicata anche alle violazioni commesse precedentemente e non ancora definite, se più favorevole (La Corte Costituzionale, con sentenza n. 193/2016, ha infatti chiarito che *“la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore nel rispetto del limite della ragionevolezza modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina.”*).

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l'intesa in Conferenza Unificata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell'articolo 1, della legge 111/2023, qualora vi siano effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.

Si osserva:

- **sarà richiesto**, per quanto venga ribadita l'invarianza di costi per la finanza pubblica, **un adeguamento delle strutture organizzative centrali e territoriali in tempi molto ristretti considerato che** l'art.5 prevede che la nuova normativa si applica alle violazioni commesse dopo il 30 aprile 2024 (e a violazioni commesse precedentemente e non ancora definite, se più favorevole).
- **Dalla Relazione tecnica solo l'articolo 2 quantifica eventuali minori entrate per gli enti territoriali** *“Le modifiche di cui all'articolo 2, lettere da a) ad m), esclusa la lettera i) determinano effetti negativi in termini di entrate da sanzioni, legati alla riduzione della loro entità. In particolare, il nuovo sistema sanzionatorio prevede il superamento delle misure minime e massime e la loro sostituzione in alcune fattispecie con una sanzione unica ridotta di circa il 10% del minimo oggi ordinariamente applicato dagli Uffici.... Sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, risulta un ammontare di sanzioni di circa 2.267 milioni di euro riscosse annualmente mediante i versamenti da F24 su tributi statali dalla stessa amministrati. A questo ammontare si aggiungono le sanzioni applicate sui tributi territoriali (principalmente IRAP e addizionali all'IRPEF) pari ad un importo annuo di circa 113 milioni di euro.*

L'Agenzia delle Entrate, stima gli effetti finanziari, la cui distribuzione temporale è correlata al fatto che il versamento delle sanzioni accertate dall'Amministrazione finanziaria si distribuisce ordinariamente su circa 4 anni, atteso che è possibile rateizzare quanto dovuto in 8 rate trimestrali di uguale importo se il debito tributario è inferiore a 50.000 euro e, in 16 rate trimestrali, se è superiore a 50.000 euro, in: .

milioni euro

	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
Effetti finanziari art. 2	-4,7	-23,4	-42,1	-60,9	-74,9

Tenuto conto di un effetto di stimolo della riduzione delle sanzioni in termini di maggiore adempimento spontaneo dei contribuenti riferito al ravvedimento operoso (effetto positivo stimato pari a circa il 50% dell'onere complessivo) e che il nuovo sistema sanzionatorio troverà applicazione dal 30 aprile 2024 sui nuovi atti, in totale lo schema di decreto determina oneri per gli articoli 2, 3 lett.f) e g), e 4 valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di



euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Fondo per l'attuazione della delega Fiscale)

**Poiché il provvedimento prevede la copertura degli oneri si auspica il riparto di tali risorse sulla base delle effettive perdite per ogni comparto (Stato; enti territoriali: Regioni e Province autonome ed enti locali).**

- **Non si ravvisano profili di contrasto con la disciplina dei tributi gestiti dalle Regioni e Province autonome.**

Roma, 4 aprile 2024



